



FARMACIE COMUNALI EMPOLI S.r.l.

società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Empoli

REGOLAMENTO PER “L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 10 DEL D.LGS 163/2006.

(Approvato dall’Amministratore Unico in data _____ 2010)

INDICE:

- Art. 1 Oggetto del regolamento

- Art. 2 Tipologia delle spese

- Art. 3 Procedure per le spese in economia

- Art. 4 Esecuzione di lavori

- Art. 5 Procedure per le spese relative all’esecuzione di lavori

- Art. 6 Conformità della prestazione e relativa liquidazione

- Art. 7 Stipulazione contratti

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.125 del D.Lvo 163/2006, noto come codice dei contratti e disciplina le modalità con cui la società FARMACIE COMUNALI EMPOLI S.R.L. dovrà procedere per effettuare le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, relativamente all'acquisto di beni e servizi per un valore fino alla soglia comunitaria e per l'esecuzione di lavori che non superino l'importo di € 200.000. Questi importi e quelli successivamente esposti nel presente regolamento sono da intendersi IVA esclusa.

2. Ai fini del presente Regolamento s'intende, per acquisti di beni, servizi e l'esecuzione di lavori "in economia" quelli di importi inferiori o pari al valore sopra indicato, per cui l'Azienda ritiene opportuno trattare direttamente con persone, aziende, imprese, cooperative ricorrendo ad un numero di preventivi secondo le modalità previste negli articoli che seguono.

3. E' fatto divieto di frazionare i lavori/servizi/forniture al fine di determinare un importo contrattuale inferiore alle somme indicate nel primo comma del presente articolo.

Art.2

Tipologia delle spese

Le spese in economia si riferiscono a quelle necessarie al funzionamento ordinario dell' Azienda e si possono così articolare:

A. per la fornitura di beni

1. prodotti farmaceutici, riassumibili a titolo esemplificativo in: specialità, specialità da banco, dietetici, profumeria e cosmetici, ausili sanitari, parafarmaco, omeopatici e le altre categorie merceologiche la cui vendita è consentita nei negozi gestiti dalla Società. Più in generale per l'approvvigionamento dei beni da rivendersi presso le attività commerciali gestite dalla Società. Tali prodotti devono appartenere ad un unico produttore o devono obbligatoriamente essere acquistati presso il soggetto componente la filiera dell'ambito commerciale di riferimento;
2. vestiario in dotazione al personale;
3. cancelleria, stampati, lavori tipografici;
4. carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali, tasse, imposte ed altri diritti erariali;
5. acquisto libri, riviste, pubblicazioni e abbonamenti a periodici;
6. pulizia e vigilanza dei locali;
7. mobili e attrezzature per il funzionamento dell'Azienda, hardware e software inclusi;
8. automezzi per la realizzazione dei servizi aziendali.

B. per la fornitura di servizi

1. assicurazioni;
2. oneri di locazione ivi incluso spese condominiali e riscaldamento;
3. inserzioni per avvisi e/o bandi sulla stampa periodica e bollettini ufficiali;
4. spot, inserzioni pubblicitarie;
5. acquisto buoni pasto per dipendenti;
6. noleggio automezzi ed attrezzature varie;
7. prestazioni di comunicazione, di viaggio, di traduzione;
8. trasporto materiali e/o persone;
9. consulenze tributarie, amministrative, paghe e contributi;
10. consulenze legali;
11. canoni per forniture di servizi, inclusi i servizi di pulizia;
12. spese per visite di controllo sanitarie dei dipendenti;
13. spese per l'applicazione del diritto alla privacy o sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

C. esecuzione dei lavori

1. i lavori di riparazione e adattamento di locali di proprietà dell'Azienda;
2. i lavori con i relativi impianti, infissi e manufatti nei locali presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del locatario;

3. l'acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori;
4. gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti.

E' altresì prevista il ricorso all'acquisizione in economia nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito delle scadenze dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi soggettivi imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 3

Procedure per le spese in economia

1. All'effettuazione delle spese provvede il Direttore Generale o suo delegato con procura e dal medesimo accettato, conferendo direttamente la commessa ad una delle aziende fornitrici che ha già dimostrato di essere economicamente conveniente per l'Azienda e di svolgere la propria prestazione con puntualità e correttezza esecutiva l'obbligazione, fino ad importo massimo di € 20.000, con richiesta scritta di preventivo per forniture di beni o servizi oltre € 10.000.

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 20.000 e sino alla soglia prevista all'art.1 del presente regolamento è obbligatorio consultare almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici appositamente predisposti.

2. Pertanto il Direttore Generale o un suo delegato con procura e dal medesimo accettato, può aggiudicare forniture di beni o servizi, avendo invitato almeno cinque operatori economici sulla base di un sintetico capitolato, ricevendo una sola offerta se questa viene ritenuta conveniente secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 81 del codice sugli appalti. Il Direttore o suo delegato, previa eventuale trattativa successiva alla comparazione delle offerte pervenute, redige apposito verbale dal quale emerge la ditta prescelta e le ragioni dell'affidamento.

Art. 4

Esecuzione di lavori

La Società può effettuare in economia lavori di importo non superiore a € 200.000 riguardanti in particolare:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con altre procedure;
- b) manutenzione di opere o d'impianti di importo non superiore a € 100.000;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità di completare i lavori.

Per cottimo fiduciario si intendono quei lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese con le quali la Società instaura un rapporto contrattuale basato sulla fiducia. Il cottimista si impegna ad eseguire i lavori assegnati con la sua organizzazione di mezzi e di manodopera, gestendoli a proprio rischio.

L'affidamento per importi pari o superiori a € 40.000 e fino a € 200.000, l'affidamento in cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società.

E' fatta salva la possibilità di avvalersi di Cooperative Sociali, iscritte nella sezione b del registro regionale, che abbiano come fine statutario la manutenzione degli immobili in osservanza dell'art.5 della L.381/91.

Art. 5

Procedure per le spese relative all'esecuzione di lavori

1. All'effettuazione delle spese provvede il Direttore Generale o suo delegato con procura e dal medesimo accettato, conferendo direttamente la commessa ad una delle aziende fornitrici che ha già dimostrato di essere economicamente conveniente per l'Azienda e di svolgere la propria prestazione con puntualità e correttezza esecutiva l'obbligazione, fino ad importo massimo di € 40.000, con richiesta di preventivo per lavori oltre € 20.000. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e sino alla soglia prevista all'art.1 del presente regolamento, è obbligatorio consultare almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici appositamente predisposti.

2. Pertanto il Direttore Generale o un suo delegato con procura e dal medesimo accettato, può aggiudicare lavori, avendo invitato almeno cinque operatori economici sulla base di un sintetico capitolato, ricevendo una sola offerta e se questa viene ritenuta conveniente secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art.81 del codice sugli appalti. Il Direttore o suo delegato, previa eventuale trattativa successiva alla comparazione delle offerte pervenute, redige apposito verbale dal quale emerge la ditta prescelta e le ragioni dell'incarico.

Art. 6

Conformità della prestazione e relativa liquidazione

1. Per i lavori e i servizi oggetto del presente Regolamento, la conformità dell'opera, della prestazione o della fornitura alle pattuizioni contrattuali è dichiarata dal Direttore generale o suo delegato secondo l'assetto organizzato dell'azienda. La liquidazione della prestazione potrà avvenire solo dietro presentazione di regolare nota o fattura.

2. Il pagamento della fattura dovrà seguire le modalità stabilite nel contratto relativo alla fornitura o al lavoro.

Art. 7

Stipulazione dei contratti

I contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su questi beni, nonché le locazioni di beni immobili stipulate per la durata superiore ai nove anni debbono, pena la nullità, essere conclusi per atto scritto, art.1350 C.C. e per gli atti specialmente indicati dalla legge.

Salvo alcuni eccezionali contratti per i quali l'atto pubblico è richiesto pena la nullità (forma solenne), la Società' privilegia la scrittura privata per importi superiori a € 3.000, impiegando la scrittura privata autenticata per forniture superiori a € 100.000.

Il contratto può prevedere il c.d. deposito cauzionale anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, preferendo dove opportuno il miglioramento dell'importo netto contrattuale dello 0,25/ 0,5 secondo il valore della fornitura.